

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973

Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione **POZZAR**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

«Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie» (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 97, 98, 99 e <i>passim</i>
AZIMONTI . . . . .	107
BOLDRINI . . . . .	101, 104
COPPOLA . . . . .	101
DE CAROLIS . . . . .	89, 100, 101 e <i>passim</i>
de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	107
FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	99, 102, 103 e <i>passim</i>
FERRARI . . . . .	107
FILETTI . . . . .	98, 100, 103 e <i>passim</i>
LICINI . . . . .	98

MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni . . . . .	Pag. 98
	101, 102 e <i>passim</i>
PETRELLA . . . . .	101, 102, 104 e <i>passim</i>
TERRACINI . . . . .	109, 110
TORELLI, relatore alle Commissioni . . . . .	99, 102
	104 e <i>passim</i>
VIVIANI . . . . .	102, 105

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

«Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie» (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 29 marzo avevamo accantonato l'esame di un articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Carolis riguardante i consulenti tecnici di parte, il cui testo leggo nuovamente:

« (Consulenti tecnici di parte) »

Le parti possono nominare un consulente tecnico di parte nel termine perentorio di giorni cinque, che decorre dall'udienza nella quale viene nominato il consulente tecnico d'ufficio o dalla comunicazione di tale nomina se questa vien disposta con ordinanza emessa fuori dell'udienza.

Il consulente di parte può assistere alle operazioni del consulente d'ufficio, produrre le proprie osservazioni anche scritte e può esercitare le altre facoltà previste dall'articolo 201 del codice di procedura civile.

Tale norma si applica a tutte le controversie previste dalla presente legge ».

Come i colleghi ricorderanno, avevamo discusso sia sul contenuto di quest'articolo aggiuntivo, sia sulla sua collocazione, in quanto il suo ultimo comma ne prevede l'applicazione a tutte le controversie previste dalla legge.

Prego quindi i relatori di farci conoscere il loro pensiero, sia sul contenuto dell'articolo sia sulla sua collocazione.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. I relatori si dichiarano d'accordo sulla sostanza dell'articolo in quanto la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte risulta opportuna soprattutto nelle cause previdenziali. Però la disposizio-

ne dovrebbe trovare una collocazione più idonea e una diversa formulazione; dovrebbe cioè essere posta tra le norme di attuazione e generali ed essere redatta diversamente, nel senso che basterebbe richiamare l'articolo 201 del codice di procedura civile che già prevede la possibilità della nomina di consulenti di parte. Il testo da inserire nel nostro disegno di legge dovrebbe recitare così: « Nelle controversie regolate dalla presente legge il termine previsto dall'articolo 201 del codice di procedura civile non deve essere superiore a cinque giorni ».

DE CAROLIS. Ritiro il mio emendamento e aderisco alla formulazione proposta dai relatori.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Devo peraltro ricordare che in una precedente seduta abbiamo respinto un emendamento del collega De Carolis che, per le controversie individuali di lavoro, prevedeva la nomina di un consulente di parte entro un termine perentorio di cinque giorni. Secondo me non vi dovrebbero essere effetti preclusivi per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo di cui ci stiamo occupando, perchè è cambiata la formulazione testuale e perchè è più ampia la materia regolata. In ogni caso, il problema può essere superato portando il termine a sei giorni (o a quattro, se si preferisce).

FILETTI. Non credo che ci sia preclusione in ordine a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione possa considerarsi superata con l'indicazione del termine perentorio di sei giorni.

LICINI. Anche a me non semba che vi sia preclusione. Forse, peraltro, sarebbe meglio ridurre il termine a quattro giorni, anzichè portarlo a sei.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Diamo la preferenza al testo seguente: « Nelle controversie regolate dalla presente legge il termine previsto dall'arti-

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

6° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

colo 201 del codice di procedura civile non deve superare i giorni sei ».

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento testè letto dal relatore Martinazzoli.

(È approvato).

Stabiliremo dopo la sua collocazione.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Prima della votazione dell'articolo 1 del disegno di legge, mi permetto di presentare i seguenti due ordini del giorno, che si riferiscono a singole disposizioni contenute nel predetto articolo 1:

« Le Commissioni riunite giustizia e lavoro impegnano il Governo — in relazione all'articolo 439-ter sub articolo 1 del disegno di legge n. 542 — a dare agli uffici giudiziari competenti ogni opportuna disposizione perchè alle registrazioni su nastro sia garantita l'autenticità e la conservazione, ed in merito alle modalità per la loro trascrizione in copia a richiesta delle parti ».

« Le Commissioni riunite giustizia e lavoro impegnano il Governo — in relazione all'articolo 463 sub articolo 1 del disegno di legge n. 542 — a dare ogni opportuna disposizione ai gabinetti diagnostici degli enti di assistenza e degli enti ospedalieri perchè i consulenti tecnici, nell'espletamento del loro mandato, possano usufruire delle attrezzature dei predetti enti ed avere la collaborazione del loro personale per gli esami specialistici conseguenti al mandato del consulente stesso ».

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo ordine del giorno, pure accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle successive disposizioni del disegno di legge, quelle contenute nel titolo: « Norme generali, di attuazione e transitorie ». Informo i colleghi che il senatore Torelli ha presentato un emendamento tendente a introdurre un nuovo articolo 1-bis, di cui dò lettura:

« Le disposizioni di cui al capo V del titolo III per l'attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono abrogate e sostituite dalle norme di cui agli articoli seguenti ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Avendo già abrogato il titolo del codice di procedura civile relativo alle controversie in materia corporativa, dobbiamo altresì abrogare le norme di attuazione che vi si riferivano: in definitiva, si tratta di una conseguenza dell'abrogazione precedente.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1-bis proposto dal senatore Torelli, accolto dal Governo.

(È approvato).

## Art. 2.

(Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero).

L'articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile è abrogato.

(È approvato).

## Art. 3.

*(Arbitrato rituale).*

Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse ad arbitri esclusivamente qualora ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi ».

A quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti a firma, rispettivamente, del senatore De Carolis, dei relatori Martinazzoli e Torelli, e dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco.

Il senatore De Carolis propone di sostituire l'articolo con il seguente:

« Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse da arbitri esclusivamente qualora ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, senza pregiudizio della facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

La clausola compromissoria è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ».

L'emendamento presentato dai relatori, Martinazzoli e Torelli, propone di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« *(Clausola compromissoria).*

Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse in arbitri esclusivamente qualora ciò sia previsto, nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono invece di sostituire al primo alinea dell'articolo 3 le parole: « possono essere compromesse ad », con le altre: « possono farsi decidere da »; e sostituire le parole: « facoltà del lavoratore », con le altre: « facoltà alternativa ».

Prego il senatore De Carolis di illustrare il suo emendamento, di cui ho appena dato lettura.

**D E C A R O L I S .** L'emendamento è sostanzialmente uguale a quello presentato dai relatori, come i colleghi avranno potuto rilevare; è soltanto formulato in modo diverso.

**F I L E T T I .** La prima parte del mio emendamento è di carattere formale: tende infatti ad adottare le stesse espressioni usate dal codice di procedura civile sul tema specifico, proponendo di sostituire alle parole: « possono essere compromesse ad » le altre: « possono farsi decidere da ».

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, cioè la sostituzione delle parole: « facoltà del lavoratore » con le altre: « facoltà alternativa », mi pare evidente che essa sia implicitamente accolta nel nuovo testo proposto dai relatori che parla di facoltà di ambedue le parti (e non del solo lavoratore) di adire l'autorità giudiziaria. Per tali considerazioni dichiaro di ritirare il mio

emendamento e di aderire all'emendamento presentato dai relatori.

**PRESIDENTE.** La Commissione prende atto che il senatore Filetti rinuncia al suo emendamento e aderisce a quello presentato dai relatori.

**COPPOLA.** Vorrei osservare che a proposito della clausola compromissoria sono state presentate tre dizioni distinte: i relatori dicono: « Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse in arbitri... »; il senatore Filetti nel suo emendamento proponeva « possono farsi decidere da arbitri... »; e il senatore De Carolis « possono essere compromesse da arbitri ». Io credo che la migliore dizione sia quella del senatore Filetti.

**DE CAROLIS.** Sono perfettamente d'accordo.

**PETRELLA.** È sufficiente riprendere il testo dell'articolo 808 del codice di procedura civile e cioè « decise da arbitri ».

**DE CAROLIS.** Esistendo una facoltà alternativa, è meglio dire: « possono essere decise da arbitri ».

**MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni.** Mi pare che sul particolare ora in esame, essendovi la possibilità alternativa di decisione, possiamo senz'altro dire: «... possono essere decise da arbitri... ».

In parte il nostro emendamento è analogo a quello presentato dal collega De Carolis. Egli propone peraltro di sopprimere le parole: « a pena di nullità », perchè non ritenute necessarie; non sono in grado, sul momento, di valutare le conseguenze di tale soppressione, per cui insisterei sul nostro testo.

Anche per quanto riguarda l'ultimo comma ritengo preferibile il testo del nostro emendamento. Abbiamo soppresso un articolo (l'articolo 454) che consentiva il ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione di disposizioni di contratti collettivi. Qui diciamo che si può impugnare la sentenza

arbitrale per violazione o falsa applicazione delle norme dei contratti collettivi; mi sembra una facoltà da mantenersi senza meno.

Direi poi che va chiarita nei suoi termini un'altra questione. Nell'articolo 3, che stiamo esaminando, si dice che « La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 », del codice di procedura civile. Tale articolo, nell'elencare tutti i casi di nullità, prevede, al numero 1), l'ipotesi: « se il compromesso è nullo », facendo ovviamente riferimento al precedente articolo 806, che stabilisce che non possono essere decise da arbitri le controversie di lavoro trattate dal presente disegno di legge. Il problema è quindi di vedere, in sede di coordinamento con le norme generali, se il richiamo all'articolo 829 contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge (ed anche nel nuovo testo da noi proposto) non crei qualche problema di coerenza con le stesse regole generali. Noi cioè rinviamo alla norma che indica tutti i casi di nullità delle sentenze arbitrali, ma proprio in questa norma, al numero 1), sono dichiarati nulli tutti gli arbitrati in tema di controversie di lavoro.

**BOLDRINI.** Secondo la normativa vigente gli arbitrati in questa materia sarebbero nulli anche se fossero previsti dai contratti collettivi di lavoro.

**PETRELLA.** Riterrei necessario per maggiore chiarezza (potrebbe, infatti, altrimenti nascere un contrasto con quanto stabilito all'articolo 3) modificare anche il testo dell'articolo 806 del codice di procedura civile là dove stabilisce che le parti non possono far decidere da arbitri le controversie previste nell'articolo 429, cioè appunto le controversie individuali di lavoro.

Propongo pertanto di inserire nel disegno di legge, eventualmente dopo l'articolo 2 prima approvato, il seguente nuovo articolo:

« L'articolo 806 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 806. - (*Compromesso*). — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie

tra loro insorte, tranne quelle previste nell'articolo 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione ».

V I V I A N I . Sono d'accordo nella sostanza con il senatore Petrella, ma non nella forma, perchè non mi pare, non dico corretto, ma per lo meno utile introdurre in una legge particolare che riguarda esclusivamente il processo del lavoro una modifica alla norma del codice di procedura civile che riguarda nel suo complesso l'arbitrato.

P E T R E L L A . Ma l'articolo 806 del codice fa riferimento proprio alle controversie di lavoro.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Non mi sembra che la perplessità manifestata dal senatore Petrella abbia ragion d'essere. È già chiaro, infatti, che con la modifica che abbiamo proposto all'articolo 808 del codice di procedura civile si intende abrogata quella parte dell'articolo 806 che è in contrasto con la modifica proposta.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento proposto dal senatore Petrella.

Pregherei inoltre il senatore De Carolis di ritirare il suo emendamento, in quanto mi pare praticamente assorbito da quello presentato da noi relatori.

D E C A R O L I S . Accetto l'invito del senatore Martinazzoli e ritiro l'emendamento.

P E T R E L L A . Dopo la precisazione del senatore Martinazzoli, ritiro l'emendamento.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Intenderei modificare l'emendamento da noi presentato nel senso di sostituire alle parole: « possono essere compromesse in arbitri esclusivamente qualora » le altre: « possono essere decise da arbitri solo se ».

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara

favorevole all'emendamento proposto dai relatori.

P R E S I D E N T E . Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3 proposto dai relatori, con la modifica formale ora indicata dal senatore Torelli.

(È approvato).

#### Art. 4.

(Arbitrato irrituale).

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 5 della presente legge.

A quest'articolo i relatori senatori Torelli e Martinazzoli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « del lavoratore » con le altre: « delle parti ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « facoltà del lavoratore » con le altre: « facoltà alternativa ».

Il senatore De Carolis ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « del lavoratore » con le altre: « di ciascuna delle parti ».

D E C A R O L I S . Ritiro il mio emendamento in quanto analogo a quello presentato dai relatori.

F I L E T T I . Sia l'emendamento presentato dal nostro Gruppo che quello proposto dai relatori tendono a concedere alle parti la facoltà alternativa di adire l'autorità giudiziaria. Ritiro pertanto l'emendamento.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento presentato dai relatori.

P R E S I D E N T E . L'emendamento presentato dal senatore De Carolis e quello dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco sono stati ritirati.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma presentato dai relatori, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

(È approvato).

#### Art. 5.

(*Rinunzie e transazioni*).

L'articolo 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta

ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile ».

A quest'articolo è stato presentato un emendamento del senatore Filetti ed altri, tendente a sopprimere il terzo comma del nuovo testo proposto dall'articolo 2113 del codice civile.

F I L E T T I . L'articolo 5 riflette una norma di carattere sostanziale perchè fa riferimento all'articolo 2113 del codice civile in tema di rinunzie e transazioni.

A noi sembra, in particolare, che il terzo comma proposto per il nuovo articolo 2113 non sia formulato in maniera idonea. Il lavoratore che intende impugnare una rinunzia o una transazione — si dice — può farlo con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la sua volontà. Non è detto entro quale termine debba essere compiuto quest'atto stragiudiziale, nè è chiara la sua funzione. A me pare che tutte le impugnazioni si debbano fare in sede giudiziale e per questo ho chiesto che venga soppressa la norma citata del terzo comma. Vorrei aggiungere, relativamente al quarto comma proposto per l'articolo 2113 del codice civile, che è ovvio che una transazione o rinunzia fatta dinanzi al giudice non possa poi essere impugnata: pertanto, a mio parere, è inutile fare riferimento all'articolo 185, che tratta, appunto, della conciliazione dinanzi al giudice. Nei riguardi invece del riferimento agli articoli 430 e 431 del codice di procedura civile, mi pare che la previsione sia dannosa proprio per il lavoratore, che ne verrebbe ad avere un danno.

P R E S I D E N T E . Lei ha presentato un emendamento soppressivo del terzo comma di quello che dovrebbe essere il nuovo articolo 2113 del codice civile, ma non ha presentato alcun emendamento per il quarto comma.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. I relatori sono contrari all'emendamento Filetti perchè l'importanza della norma è abbastanza chiara. Si vuole consentire l'impugnazione non attraverso

forme e termini rigidi e tassativi, ma attraverso una qualsiasi espressione di volontà.

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni*. Ritengo che la disposizione sia coerente con i più recenti orientamenti già recepiti dal legislatore: ad esempio l'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

**F I L E T T I**. Manca il termine per l'impugnazione.

**P E T R E L L A**. Nel comma precedente c'è il termine: entro sei mesi.

**F E R I O L I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara d'accordo con i relatori.

**F I L E T T I**. Insisto nel mio emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Dobbiamo a questo punto esaminare un emendamento aggiuntivo del senatore Boldrini: dopo l'articolo 5 egli propone di inserire il seguente articolo 5-bis: « La prescrizione per credito dipendente da rapporto di lavoro subordinato rimane sospesa durante la durata del rapporto stesso ».

Prego il presentatore di illustrare questo emendamento aggiuntivo.

**B O L D R I N I**. La questione è stata già risolta per quanto riguarda le prescrizioni brevi. Più in generale, la questione dell'imprescrittibilità dei diritti di credito dei lavoratori, che risale a tempi molto remoti e

che è stata ripresa dalle grandi correnti del pensiero moderno (fra gli altri da Costantino Mortati), fu sollevata in relazione all'articolo 36 della Costituzione, che ha considerato il salario minimo garantito in modo diverso da quanto non fosse durante il periodo corporativo, dandogli una connessione con i diritti della personalità del lavoratore. Si è pertanto sostenuto davanti alla Corte costituzionale che, rientrando questo diritto al minimo garantito tra i diritti della personalità, il diritto al salario fosse comunque imprescrittibile.

È da ricordare che, secondo la Corte di cassazione, il diritto del lavoratore al salario sarebbe imprescrittibile prima di essere quantificato, mentre sarebbe prescrivibile e rinunciabile dopo la sua maturazione in quantità; la Corte di cassazione, in particolare, ha ritenuto diritto astratto quello al minimo garantito prima della maturazione, come diritto della personalità, stabilendo che il diritto si trasformava di per sé una volta quantificato. Questa la giurisprudenza della Corte di cassazione. Ma la Corte costituzionale, contraddicendo la Cassazione, con la sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2498 del codice civile n. 4); dell'articolo 2955 n. 2) e dell'articolo 2956 n. 1), per la parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. È da tener presente, tuttavia, che i richiamati articoli del codice civile non riguardano le prescrizioni ordinarie; e a questo punto è bene che il legislatore prenda una decisione, visto che stiamo riesaminando la materia con riferimento all'articolo 2113 del codice civile e dato che la motivazione della sentenza della Corte costituzionale parte dal presupposto dello stato di minorità del lavoratore durante il rapporto di lavoro, da cui discende la normativa dell'articolo 2113.

Mentre dunque, tenuto conto dello stato di minorità del lavoratore durante il rapporto, non sono valide rinunzie e transazioni fatte durante il rapporto stesso, sarebbe contraddittorio considerare normalmente, ai fini della prescrizione, il decorso del tempo: è infatti ovvia l'inattività del lavoratore du-



rante questo periodo poichè egli non può fare transazioni, essendo le stesse ritenute invalide dalla legge.

Lo stesso articolo 2491 del codice civile, che tratta della sospensione della prescrizione per particolari rapporti tra le parti, non è stato rettammente interpretato in sede di giurisprudenza di legittimità mentre è stato a suo tempo, negli anni '50, correttamente interpretato dalla magistratura di merito, che aveva tentato di dichiarare la sospensione della prescrizione per i crediti dei lavoratori. Ricordo che l'articolo 2941 stabilisce la sospensione della prescrizione, oltre che nei rapporti tra i coniugi (che sono, per dichiarazione costituzionale, rapporti di parità), anche in altri rapporti caratterizzati da posizioni di minorità di una delle parti, senza citare i rapporti di lavoro, per i quali la posizione di minorità si traduce nella disciplina dell'articolo 2113 riguardante le rinunzie e transazioni.

Per quanto ho detto, chiedo che la Commissione accolga, con responsabile valutazione, l'emendamento che propongo e la cui rubrica dovrebbe essere: « Sospensione della prescrizione ».

V I V I A N I . Il gruppo socialista trova estremamente fondate le argomentazioni del collega Boldrini, e voterà a favore dell'emendamento.

D E C A R O L I S . Vorrei osservare che è esatto quello che dice il senatore Boldrini con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966, n. 63, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli che si riferiscono alla prescrizione breve, e cioè alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948 n. 4) (gli interessi e in genere tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno ha i termini più brevi); alla prescrizione annuale (secondo l'articolo 2955 n. 2) si prescrive in un anno il diritto del prestatore di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e alla prescrizione prevista dall'articolo 2956, n. 1) (secondo cui si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese).

Debbo però far rilevare che con l'emendamento del senatore Boldrini noi andiamo a toccare anche la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 del codice civile, che non rientra nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Boldrini.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Art. 6.

*(Albo dei consulenti tecnici).*

Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

*(È approvato).*

Art. 7.

*(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali).*

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

*(È approvato).*

Art. 8.

*(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).*

Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 459 del codice di procedura civile, modificato

dall'articolo 1 della presente legge, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

(È approvato).

#### Art. 9.

*(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).*

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

Comunico che i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria », con le altre: « intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Prego il senatore Filetti di illustrare lo emendamento.

**F I L E T T I .** L'emendamento è stato proposto per quanto riguarda in particolare le conciliazioni stragiudiziali e tende ad eliminare una difficoltà che potrebbe emergere. Praticamente il primo comma dell'articolo 9 vuol eliminare *a posteriori* la validità del vincolo giuridico nascente dalla conciliazione stragiudiziale e, cioè, dalla stessa volontà delle parti. Ora, anche se noi vogliamo produrre questo effetto — cioè a dire l'inefficacia delle conciliazioni stragiudiziali intervenute sia prima che dopo la proposizione dell'azione giudiziaria — dobbiamo correttamente prevederlo soltanto per le conciliazioni interve-

nute dopo l'entrata in vigore della presente legge. La formulazione attuale dell'articolo 9 potrebbe far dichiarare inefficaci o invalide conciliazioni stragiudiziali già avvenute da tempo e, comunque, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Noi, perciò, siamo favorevoli ad approvare il principio che vuol essere sancito nell'articolo 9, ma con il nostro emendamento vogliamo evitare difficoltà interpretative. Si potrebbe obiettare all'emendamento che la legge opera sempre per il futuro, ma riteniamo sia molto opportuno chiarire questo punto.

**M A R T I N A Z Z O L I ,** *relatore alle Commissioni.* Il senatore Filetti, nell'ultima parte del suo intervento, ha anticipato la ragione per la quale siamo contrari al suo emendamento. È preciso che, non solo sono nulle le conciliazioni stragiudiziali precedenti alla proposizione dell'azione giudiziaria, ma anche quelle posteriori: questo stabilisce l'articolo 9.

**F E R I O L I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo con i relatori.

**F I L E T T I .** Non insisto. Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

#### Art. 10.

*(Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).*

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 460 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, con-

dizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

(È approvato).

Art. 11.

(*Controversie in materia di invalidità pensionabile*).

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile devono essere valutati dal giudice anche l'aggravamento e l'evoluzione, avvenuti nel corso del procedimento giudiziario, delle infermità denunciate o accertate o comunque esistenti nella fase amministrativa, nonché quelle infermità che, pur non denunciate o accertate in tale fase, si sono manifestate, o sono insorte, nel corso di essa.

A quest'articolo il senatore Torelli ha presentato un emendamento completamente sostitutivo. Ne do lettura:

« Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Si tratta di un testo aggiornato sulla base di una sentenza del novembre 1972 della Cassazione a sezioni riunite in cui, appunto, si stabilisce il principio che le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono e devono essere valutate dal giudice, senza che sia necessario, in pendenza del giudizio, un regresso alla fase amministrativa.

Ed è proprio sulla base di questo giudicato che noi proponiamo l'emendamento.

F E R R A R I . E in caso di miglioramento?...

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Sarà compito del consulente quando sarà il

momento di prendere in esame il caso specifico.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarebbe più esatto parlare di complesso invalidante invece che di malattia: la formulazione, cioè, potrebbe essere la seguente: « Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento o l'evoluzione del complesso invalidante ». Comunque, il Governo si rimette alle Commissioni.

P E T R E L L A . Si potrebbero includere entrambi: malattia e complesso invalidante.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Mi permetto di insistere sulla formulazione del mio emendamento.

A Z I M O N T I . Concordo con i relatori sull'opportunità di mantenere il termine « malattia » in materia di invalidità pensionabile poichè questa non è soltanto conseguenza di un fatto traumatico, ma spesso dipende da malattie professionali, cioè da vere e proprie malattie. Mi pare che la formulazione dell'emendamento sostitutivo presentato dai relatori comprenda tutti i casi possibili.

P R E S I D E N T E . Allora i relatori mantengono il loro testo e il Governo si rimette alle Commissioni. Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dai relatori, sostitutivo dell'intero articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 12.

(*Calcolo della svalutazione monetaria*).

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 448, ultimo comma, del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

(È approvato).

## Art. 13.

*(Riunione di procedimenti).*

Alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile.

Spese e onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dai relatori e l'altro dal senatore Filetti ed altri. I relatori propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« La riunione ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono, al primo comma, di sostituire le parole: « si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile », con le altre: « il giudice procede d'ufficio alla riunione dei giudizi ».

**FILETTI.** Il nostro emendamento prevede non solo la facoltà del giudice di riunire le cause connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro soluzione, ma l'obbligatorietà per il giudice di agire in tal senso.

L'emendamento dei relatori stabilisce anch'esso che il giudice deve procedere alla riunione, ma aggiunge « salvo nelle ipotesi che

essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo ».

Ritengo giusta questa riserva e poichè lo spirito dell'emendamento dei relatori è analogo a quello che aveva ispirato il mio, lo ritiro e aderisco alla proposta dei senatori Martinazzoli e Torelli.

**FERIOLI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dai relatori.

**PRESDENTE.** Il senatore Filetti ha ritirato il suo emendamento. Resta quello dei relatori, a cui il Governo è favorevole. Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

*(È approvato).*

## Art. 14.

*(Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).*

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio instaurato non sia manifestamente infondato e temerario.

*(È approvato).*

## Art. 15.

*(Gratuità del giudizio).*

L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di

previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione coatta amministrativa.

Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 825 e 826 nonché 431, ultimo comma, del codice di procedura civile ».

(È approvato).

#### Art. 16.

##### (Ammissione al patrocinio statale).

Le parti dei giudizi relativi ai rapporti e alle controversie di cui agli articoli 429 e 459, primo comma, del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, nonché alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, possono essere ammesse al patrocinio statale, con gli effetti di cui agli articoli successivi.

Ha diritto ad essere ammessa al patrocinio statale la parte dei giudizi di cui al precedente comma che sia iscritta nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni, purchè la causa non sia manifestamente infondata.

L'ammissione al patrocinio statale è disposta, su istanza contenuta negli atti di cui

agli articoli 437 e 438-bis del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, ovvero con atto separato redatto in carta semplice, con decreto motivato del giudice adito, da pronunciare non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, e vale per ogni stato e grado di giudizio.

Col provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. A proposito di questo articolo, che tratta dell'ammissione al patrocinio statale, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione giustizia del Senato ha recentemente concluso in sede referente la discussione di un disegno di legge generale su tale materia, che prevede una nuova regolamentazione dell'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti. Le sue disposizioni sono molto interessanti ed io credo che una volta approvato quel provvedimento non ci sarà più alcun bisogno di una regolamentazione apposita, specializzata per le controversie di lavoro. Credo che sia nostro dovere tenere conto di tutto questo: potremmo inserire una norma nel presente disegno di legge per stabilire che tutto quanto si riferisce al patrocinio dei non abbienti è vigente solo fino all'entrata in vigore della proposta di legge cui ho accennato. Praticamente, si tratta di dare alle norme contenute in questo disegno di legge che riguardano la materia in esame un carattere di transitorietà.

TERRACINI. Pur comprendendo lo spirito delle osservazioni esposte dal senatore Martinazzoli, non possiamo non riconoscere alle controversie di lavoro una posizione di privilegio, chiamiamola pure così, nei confronti di qualsiasi altra controversia in cui possano trovarsi coinvolti i non abbienti. La causa che determina la condizione di privilegio non consiste nella non abbienza, ma

nel fatto che si tratta di controversie di lavoro.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Condivido le osservazioni del collega Terracini, tuttavia tengo a precisare che le norme contenute nella legge generale di recente esaminata dalla Commissione giustizia del Senato sono identiche, se non più favorevoli, a quelle che stiamo ora esaminando, per cui non vedo alcuna ragione di preoccupazione.

TERRACINI. Prendo atto con vivo piacere di questa sua precisazione.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso qualche perplessità nei confronti del limite di due milioni di reddito per essere ammessi al patrocinio statale, fissato nel secondo comma dell'articolo 16 in esame. Tuttavia questa osservazione non costituisce una preclusione e, comunque, alla luce di quanto osservato dal senatore Martinazzoli, la riserva può ritenersi superata.

Piuttosto, ritengo che sarebbe più opportuno parlare, anziché di «patrocinio statale», di «patrocinio a spese dello Stato».

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Per quanto già dichiarato, ritengo che sarebbe opportuno rinviare l'esame dell'articolo 16, e degli articoli successivi riguardanti lo stesso argomento, in modo da poter formulare diversamente le norme rela-

tive all'ammissione al patrocinio statale, dando ad esse carattere di transitorietà.

TORELLI, *relatore alle Commissioni*. In relazione al ricordato parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, va tenuto presente che, come ha già accennato il senatore Martinazzoli, le norme contenute nella legge generale approvata dalla Commissione giustizia sono identiche, e in alcuni casi addirittura più favorevoli, a quelle ora al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame degli articoli 16, 17 e 18 è accantonato e rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> torneranno a riunirsi mercoledì 11. In quella seduta potremo anche terminare l'esame dell'articolato e successivamente, giovedì 12, potremo procedere al coordinamento. In tal modo sarebbe conclusa la discussione del disegno di legge prima delle ferie pasquali.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato a mercoledì prossimo.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO